aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1319783
del 23/08/2024

Regione Liguria
Settore Via e sviluppo sostenibile
Via D'Annunzio n. 111
16121 Genova (GE)

- A CHI DI COMPETENZA –

Trasmessa a mezzo pec all'indirizzo via.certificata@cert.regione.liguria.it

e.p.c.

Responsabile del procedimento
Natalia Trifoglio

Trasmessa a mezzo pec all'indirizzo

natalia.grifoglio@regione.liguria.it

Osservazioni ai sensi dell'art. 24 co.3 d.lgs. n. 152/2006 con riferimento alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale V289B avente ad oggetto "S.S.1 – Aurelia", variante all'abitato di Imperia

Nell'interesse del Sig. Armando Saviano (C.F. SVNRND80C17F839B), nato a Napoli il **17 marzo 1980** e residente in Imperia, Via Marte n.**18/4**, rappresentato dall'Avvocato Giorgio Licitra (C.F. LCTGRG82E25I754U) come da procura all'uopo espressamente conferita per la presentazione, l'invio e la trasmissione delle osservazioni previste di cui sopra ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Imperia, Piazza Dante Alighieri n.11.
Si dichiara di voler ricevere le successive comunicazioni del procedimento presso l'indirizzo di posta elettronica certificata giorgio.licitra.82@pec.it

1) **In ordine all'interesse alla presentazione delle osservazioni da parte del Sig. Armando Saviano**

Per ragioni di chiarezza preliminarmente si ritiene opportuno specificare che l'odierno deducente è proprietario dei seguenti beni immobili ubicati in Imperia, Via Marte n.**18/4**, catastalmente identificati nei termini che seguono:

a) Fabbricato di proprietà per **1/1** iscritto nel foglio **PM/3**, particella **2683**, zona **1**, subalterni **4, 5** e **6**
b) Terreno di proprietà per **1/1** iscritto nel foglio **3**, particella **2021**, categoria seminativo
c) Terreno di proprietà per **1/1** iscritto nel foglio **3**, particella **2735**, categoria seminativo
d) Terreno di proprietà per **1/1** iscritto nel foglio **3**, particella **2736**, categoria seminativo

Tali beni immobili risultano direttamente interessati dai piani di esproprio e di demolizione dell'opera di cui alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale n. **V289B** avente ad oggetto la S.S.1 Aurelia – variante all'abitato di Imperia, ragion per cui l'odierno deducente si ritiene legittimato ad osservare per le finalità di cui all'odierna procedura di valutazione dell'impatto ambientale quanto segue.

2) <u>In ordine al profilo afferente la tutela del diritto alla salute</u>

In primo luogo si rileva come lo scavo della galleria previsto dal progetto, oltreché la realizzazione del nuovo tracciato stradale sopraelevato, risulterebbe fortemente impattante su tutte le abitazioni collocate in Via Marte, in particolar modo per quella di proprietà dell'odierno deducente, sotto il profilo del rispetto del diritto alla salute.
Infatti la distanza estremamente ridotta tra l'area interessata dai lavori e le abitazioni di Via Marte determinerebbe una continua esposizione di tutti i soggetti che abitano all'interno dei predetti immobili, verosimilmente per diversi anni, non solo all'inevitabile sollevamento delle polveri connesso all'effettuazione dei lavori bensì, ulteriormente, alle potenti emissioni sonore sempre causate da parte di quest'ultimi.
E non può essere sottaciuto come tali problemi sarebbero destinati a diventare pressoché irreversibili in seguito alla definitiva realizzazione dei lavori previsti dal progetto.
Infatti occorre considerare che se il tracciato dovesse essere realizzato così come previsto all'interno del progetto il traffico veicolare causerebbe continue gravi emissioni sonore tali da disturbare continuamente non soltanto il riposo notturno degli abitanti della zona ma altresì l'ordinario svolgimento delle abituali attività giornaliere di quest'ultimi.
Allo stato attuale non si rinvengono nel progetto elementi in base ai quali possa ritenersi che si sia tenuto conto di tali problematiche, né risultano previsti accorgimenti di qualsivoglia tipo (es: installazione di barriere fonoassorbenti distribuite lungo i margini del tracciato stradale) finalizzati a mitigare le problematiche di cui sopra.
Pertanto si ritiene che, indipendentemente dalle determinazioni finali che Codesta Spettabile Regione vorrà adottare, non possa prescindersi dalla previsione di correzioni progettuali volte

a garantire la maggior tutela possibile del diritto alla salute degli abitanti della zona, che potrebbe essere fortemente compromesso qualora non venissero effettuate le modifiche progettuali di cui sopra.

3) **<u>In ordine al profilo afferente la totale perdita di valore del terreno corrispondente alla particella n. 2735</u>**

In secondo luogo occorre considerare che il progetto prevede il passaggio del nuovo tracciato stradale all'interno delle particelle nn. **2021** e **2736** di proprietà dell'odierno deducente, con esclusione delle particelle n. **2735** (corrispondente ad un terreno catastalmente classificato come ad uso seminativo) ed il fabbricato posizionato all'interno della particella n. **2683**, sempre di proprietà dell'odierno deducente. (All.**2**)

Si fotoriproduce nel corpo del presente atto, per maggiore comodità di lettura da parte di Codesta Spettabile Regione Liguria, l'estratto delle mappe catastali da cui si evince la fondatezza della superiore affermazione.



Orbene, il piano degli espropri prevede che all'odierno deducente debba essere sottratta la proprietà delle particelle nn. **2021** e **2736**, con esclusione delle particelle nn. **2683** (corrispondente, come già detto, al fabbricato di proprietà dell'odierno deducente) e la particella n. **2735**, corrispondente al terreno ad uso seminativo.

Pur tuttavia non v'è chi non veda come tale scelta determini la totale perdita di valore del terreno corrispondente alla particella n. **2735** considerato che, in seguito alla definitiva realizzazione dei lavori, l'accesso a quest'ultimo resterebbe totalmente intercluso, e lo stesso non sarebbe più utilizzabile in alcun modo.

Sul punto il progetto risulta essere intrinsecamente illogico poiché, se è vero che da un lato tale particella non risulterebbe in alcun modo coinvolta dal piano degli espropri previsto per la realizzazione dell'opera, pur tuttavia è altrettanto vero che non è nemmeno prevista la concessione di una servitù di passaggio in favore dell'odierno deducente.

Tale scelta determina la totale perdita di valore della porzione di immobile corrispondente alla particella n. **2735** considerato che quest'ultima, una volta avvenuti gli espropri delle particelle nn. **2021** e **2736**, risulterebbe non solo definitivamente interclusa ma anche irreversibilmente inutilizzabile.

4) **<u>In ordine al profilo del risarcimento dei danni conseguenti al deprezzamento del valore degli immobili ai sensi dell'art. 44 D.P.R. n. 327/2011</u>**

Si rappresenta ulteriormente come il Tribunale di Imperia, attraverso la nota giurisprudenza inaugurata dalla c.d. "*sentenza Baccaglini*", abbia riconosciuto a più riprese il diritto dei proprietari degli immobili interessati da conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla costruzione di opere pubbliche ad ottenere i risarcimenti previsti dall'art. **44 D.P.R. n. 327/2011**. (All.**3**)

In tale sentenza il Tribunale di Imperia scrive che: "*"per effetto della legittima costruzione di un'opera pubblica, il proprietario può ben essere privato di utilità che, lungi dall'essere "marginali", ineriscono giuridicamente al contenuto intrinseco della sua proprietà, quali la luminosità, la panoramicità e, in definitiva, la godibilità dell'immobile, con conseguente diminuzione della capacità abitativa, che si traduce in una riduzione dell'appetibilità e quindi del suo potenziale valore commerciale. Si è quindi riconosciuto che la privazione di queste utilità o facoltà da parte della Pubblica Amministrazione, determinando una diminuzione o comunque una ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà (secondo la terminologia adottata dall'art. 46 cit., ed oggi dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, art. 44), con conseguente diminuzione del valore venale del bene, comporta l'obbligo d'indennizzare il proprietario per la perdita subita, e ciò proprio in virtù del richiamato principio di*

giustizia distributiva, desumibile dall'art. 42 Cost., il quale esige che le conseguenze economiche pregiudizievoli causate da opere dirette al conseguimento di vantaggi pubblici non ricadano su un solo privato o su una ristretta cerchia di privati, ma siano sopportate dall'intera collettività…" (Cfr. Cass. 26/05/2017, n. 13368, nella quale si richiamano Cass. sez. 1, 3/07/2013, n. 16619; e, Cass. Sez. 3, 3/07/2014, n. 15223).

Orbene, nella vicenda che ci occupa non risulta che siano state in alcun modo tenute in conto le gravi conseguenze in termini di riduzione della comodità abitativa derivanti in capo agli immobili della zona per effetto della costruzione della galleria e del nuovo tracciato stradale.

Infatti nessuna delle amministrazioni coinvolte ha previsto alcunché in termini di risarcimento del danno, né risultano evincibili i criteri in base ai quali le Amministrazioni interessate si riservano di effettuare le pertinenti doverose valutazioni.[1]

Per tali ragioni, considerate le conseguenze pregiudizievoli che la costruzione del tracciato avrebbe in termini di riduzione della comodità abitativa dell'immobile per effetto:

- dell'inquinamento derivante dalle disturbanti emissioni sonore derivanti dal traffico veicolare
- dell'inquinamento luminoso acustico, da vibrazioni e da sollevamento delle polveri
- della perdita di panoramicità (si ricordi infatti che, a seguito della costruzione del nuovo tracciato, la valle risulterebbe attraversata da ben ***3*** tracciati sopraelevati (autostrada, ferrovia, variante alla S.S. 1 Aurelia)

Pertanto non può non sottolinearsi in ultima istanza come di ciò non possa non tenersi conto tanto ai fini della determinazione delle indennità di esproprio quanto in ordine agli ulteriori danni derivanti dalle superiori causali con riferimento ai quali i proprietari degli immobili siti in Via Marte avrebbero titolo a dolersi autonomamente nelle opportune sedi giurisdizionali civili ed amministrative.

L'odierno deducente si riserva fin da ora di intraprendere ogni e più opportuna iniziativa, anche a carattere giurisdizionale, qualora le Amministrazioni promotrici della realizzazione del progetto di cui alle presenti osservazioni non assumano le opportune determinazioni finalizzate all'integrale ristoro dei danni subiti, e subendi per effetto delle causali precedentemente specificate.

[1] O, quantomeno, alla data attuale di trasmissione delle presenti osservazioni, non è stato possibile rinvenire alcunché fra i documenti messi a disposizione all'interno del sito web della Regione Liguria.

5) <u>Richiesta di audizione personale all'interno della conferenza dei servizi</u>

L'odierno deducente formula da ultimo istanza di audizione personale all'interno della conferenza dei servizi per poter esporre in dettaglio quanto sopra riportato, riservandosi, in difetto, ogni e più ampia iniziativa, anche in sede giudiziale, a tutela della propria posizione giuridica.

Con osservanza

Imperia, 23 agosto 2024

Avvocato Giorgio Licitra

(*Firma digitalmente apposta*)

Si allegano i seguenti documenti

1) Procura
2) Visure catastali
3) Sentenza Tribunale di Imperia